



**REGOLAMENTO PROVVISORIO in attesa dell'emanazione delle linee guida
dell'Ordine degli psicologi
Tirocinio Pratico Valutativo post-lauream
abilitante all'esercizio della professione di Psicologo (Sezione A dell'Albo)
L. 163/2021
D.I. 567 del 20/06/2022**

Referenti:

- Dott.ssa Angeliki Robessi
Responsabile per la didattica
angeliki.robessi@unipi.it

- Dott.ssa Veronica Barghigiani
veronica.barghigiani@unipi.it

Per ricevimento telematico:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUyMTQ0YjQtNmNhZC00MDg5LTg3NGUtZmMzMjVhNmNlMGNl%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1%22%2c%22Oid%22%3a%2220d8847d-7cfa-4ee2-b6a8-aa0d43b8ab0a%22%7d

Direzione Area di Medicina (DAM)
Via Savi, 10, Pisa – 1° piano

Stante la normativa vigente,

- ai sensi del D.M. n. 554 del 6 giugno 2022, coloro che hanno concluso il tirocinio professionale annuale della durata di 1000 ore, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una Prova Orale Abilitante su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
- ai sensi del D.I. n. 567 del 20 giugno 2022, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (di seguito TPV) di 750 ore corrispondenti a 30 CFU e di una Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV).

Ai fini della valutazione del TPV, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.



Ai sensi della legge n. 163 dell'8 novembre 2021 con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. Il TPV ha durata complessiva pari a 750 ore.

Per effettuare il tirocinio **presso l'Università di Pisa**, il laureato dovrà seguire le procedure riportate nei 5 punti che seguono.

1. Individuazione della Sede di Tirocinio

Per individuare la sede, il laureato deve consultare l'elenco delle strutture convenzionate con il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell'Università di Pisa. Essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, il tirocinio deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalla Commissione paritetica per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92).

Una struttura che voglia convenzionarsi con il Dipartimento per accogliere tirocinanti deve procedere contattando la Segreteria (mail a: veronica.barghigiani@unipi.it) e inviando il "QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SEDI E TUTOR", esclusivamente in formato pdf, fornendo qualsiasi ulteriore informazione che sia ritenuta utile per la valutazione della struttura.

La scheda relativa al tutor (seconda pagina del questionario) va compilata nel numero degli psicologi che possono rivestire il ruolo di supervisore. Si ricorda a questo proposito che il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo da almeno cinque anni, che non sia incorso in una sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale negli ultimi dieci anni e deve intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico.

I documenti presentati dalla struttura saranno sottoposti alla valutazione della Commissione Paritetica. Una volta ricevuto il parere positivo, sarà possibile procedere alla definizione della convenzione, all'approvazione degli organi competenti per entrambe le Parti e alla stipula.

Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla convenzione Ordine-Università, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;



- c) deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno cinque anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor;
 - d) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato;
 - e) le strutture che svolgono attività continuativa h24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di co-tutela, ferma restando l'attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor;
 - f) laddove all'interno della struttura sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
 - g) I tirocini possono essere svolti presso Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Capo d'Istituto.
- L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
- a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
 - b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

Tutor

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
- c) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio. Aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- d) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- e) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- f) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- g) applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle linee di indirizzo del CNOP per i tirocini post-lauream richiamate nel preambolo. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la struttura dovrà sostituirlo con un



collega che abbia i requisiti previsti dalla presente convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione per i tirocini.

2. Autorizzazione della Sede e predisposizione del Progetto Formativo

Dopo avere individuato la Sede ospitante, il laureato deve prendere contatti:

- a. Con il referente della struttura per chiedere l'**autorizzazione** per svolgere le attività di tirocinio, mediante dichiarazione attestante l'accettazione in tirocinio del candidato, con indicazione del supervisore, del semestre e dell'area relativi all'attività di tirocinio (modulo Autorizzazione struttura ospitante);
- b. Con il Tutor-Psicologo al fine di concordare il **progetto formativo** semestrale, i tempi di partecipazione e i dettagli di tirocinio. Il progetto formativo dovrà comunque contenere (seguendo la traccia predisposta nel modulo "Progetto Formativo") la programmazione dell'esperienza e la definizione operativa degli obiettivi, delle fasi e dei metodi di svolgimento delle attività, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di tirocinio professionalizzante e delle convenzioni stipulate con l'Ordine Regionale e con la Sede ospitante. Il progetto dovrà essere controfirmato dal supervisore.

Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio da inserire nel progetto formativo

Le attività supervisionate prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. 3. In particolare il TPV prevede:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.



Ai fini della valutazione del TPV, le università, su richiesta del singolo laureato, riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Se il riconoscimento delle attività professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi 30 CFU di cui al comma 1, corrispondenti a 750 ore, il laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede all'università ove ha conseguito la laurea magistrale l'ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.

Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto TPV può essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

3. Presentazione della Domanda di Tirocinio

Una volta ottenuta l'autorizzazione delle sedi convenzionate e predisposti i progetti formativi, **almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del tirocinio**, gli interessati devono inviare il **progetto formativo**, esclusivamente in formato pdf, all'indirizzo veronica.barghigiani@unipi.it perché venga sottoposto alla valutazione del delegato del Dipartimento facente parte della Commissione paritetica.

Appena la segreteria comunica l'approvazione del progetto, l'interessato deve presentare **Domanda di Tirocinio all'Università di Pisa**. I moduli necessari sono i seguenti:

- a. **Domanda** indirizzata al Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell'Università di Pisa (da corredare con una marca da bollo da 16 euro e compilata in ogni sua parte) sull'apposito modulo scaricabile (modulo "Domanda di Tirocinio").
- b. **Progetto di Tirocinio** controfirmato, a cura della struttura ospitante.
- c. Qualora la sede in cui si intende svolgere il tirocinio operi una selezione successiva ai termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda (come nel caso di alcune ASL) è comunque indispensabile presentare la domanda di tirocinio, allegando **Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà** (modulo "Dichiarazione Sostitutiva") da cui emerga la partecipazione del dichiarante alla selezione operata dall'ente, allegando altresì fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda e i relativi allegati dovranno essere consegnati con le modalità e la tempistica che la Segreteria indica sul sito dell'area medica.

4. Libretto di Tirocinio

Nel libretto di Tirocinio verranno annotate le presenze giornaliere del tirocinante. Al fine della certificazione delle presenze, il libretto deve essere firmato dal tutor, che deve inserire le attività svolte e il giudizio complessivo finale sul tirocinio, e timbrato dall'ente ospitante negli appositi spazi.

Al termine del tirocinio, e prima di presentare domanda di Esame di Stato, il libretto dovrà essere riconsegnato alla segreteria con le modalità e la tempistica che la Segreteria indica sul sito dell'area medica.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Coperture assicurative

Le coperture assicurative sono a carico della Università di Pisa e sono riportate nella Convenzione tra il Dipartimento e la struttura ospitante.

La copertura antinfortunistica del tirocinante è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato (Posizione INAIL n.3140). Il tirocinante è altresì coperto da assicurazione per infortuni (Polizza Poste Assicura S.p.A. n. 90104) e per la responsabilità civile verso i terzi (Polizza UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n. 177372144).

Durata del tirocinio

Il periodo di TPV, stante l'attuale normativa, si considera terminato al raggiungimento di 750 ore. I tirocinanti che hanno iniziato il periodo di tirocinio prima dell'emanazione dei Decreti ministeriali possono fare richiesta di passaggio alla nuova normativa e concludere le attività di tirocinio al raggiungimento delle 750 ore anziché 1000, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Prova Pratica Valutativa

La Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV) per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti è organizzata dall'università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 che emana il relativo bando.

La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La valutazione ha ad oggetto le competenze indicate al punto **“Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio da inserire nel progetto formativo”**, relative alla capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e alla pratica svolta durante il tirocinio, sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

La PPV è valutata da una commissione giudicatrice, in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dall'ateneo presso il quale si svolge la prova, e, per l'altra metà, professionisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo.

Interruzione del tirocinio

In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.

Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti alla condotta del tirocinante, l'ente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica
Direttore: Prof. Angelo Gemignani



Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini dell'Ateneo.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti contenute nell'Allegato 1 delle linee di indirizzo del CNOP per i tirocini post-lauream. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione per i tirocini che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontrino che non siano state rispettate le disposizioni contenute nella convenzione la Commissione tirocini adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Commissione paritetica Ordine-Università

Ai sensi del D.M. 554 del 6 giugno 2022 e del D.I. n. 567 del 20 giugno 2022, la Commissione giudicatrice della prova orale abilitante e della PPV è composta, in forma paritetica, da due professori di discipline psicologiche, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'università sede d'esame e da due membri designati dall'Ordine territoriale fra professionisti con almeno cinque anni di esperienza.